

COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

Organo di revisione economico finanziaria

Verbale n. 11/2021

OGGETTO: COMUNE DI GALLIATE/LABORANTI EMANUELE - sentenza n.90/2021
Tribunale di Novara RG 532/2020 (sanzione disciplinare conservativa)

PRESA VISIONE ATTI

Il Collegio composto da:

- Dott. Delfino Maurizio
- Dott. Bruno Maria Cristina
- Rag. Supporta Francesca

Il Collegio ha ricevuto in data 12.07.2021 la documentazione relativa alla transazione in particolare:

- proposta transattiva Avv. Cavalleri
- copia della sentenza Laboranti n.90/2021 pubblicata il 24/05/2021 R.G.532/2020
- bozza Deliberazione della Giunta Comunale

Visionati gli atti di cui sopra, verificata la decisione assunta dalla Giunta Comunale n. 60 in data 07/06/2021

Richiamata la documentazione depositata agli atti di causa e in ultimo la sentenza emessa dal tribunale di novara (n. 90/2021- RG n.532/2020) e pubblicata il 24/05/2021

Tenuto conto che il tentativo di conciliazione *ex art. 410 c.p.c.* non era riuscito, a causa dell'indisponibilità del Comune convenuto, il quale agiva per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare.

Considerato che Il COMUNE DI GALLIATE ometteva di costituirsi, nonostante la regolarità della notifica ed era, pertanto, dichiarato contumace.

All'udienza del 13.4.2021, la causa veniva posta in decisione ed il Tribunale decideva di accogliere il ricorso e condannare il COMUNE DI GALLIATE alla rifusione delle spese processuali a vantaggio

di L.E., liquidate in complessivi euro 3.520,00 oltre rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u.

Richiamata la nota del 1/06/2021 (prot. 11858), con cui il legale di controparte in adesione ad una proposta transattiva dell'Ente ha acconsentito ad una riduzione delle proprie competenze, rispetto a quanto liquidato in sede giudiziaria, e precisamente: Euro 4.065,40, comprensivi di Iva e ritenuta di acconto, in luogo di Euro 5.395,10, come da Sentenza n. 90/2021;

Considerato che entrambe le Parti hanno concordato di addivenire ad una soluzione che, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa e posizione, preveda il pagamento della somma di Euro 4.065,40, comprensivi di Iva e ritenuta di acconto, in luogo di Euro 5.395,10, come da Sentenza n. 90/2021, in favore dell'Avv. Marco Cavalleri, quale procuratore di L.E., in forza di autorizzazione in data 1/06/2021, al versamento diretto;

Considerato che, con la stipula della transazione, le parti danno vita ad un nuovo rapporto giuridico, in sostituzione integrale di quello che si estingue (transazione novativa), sicché il Comune di Galliate «può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio» [Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, parere n. 4 dell' 11 maggio 2007];

Rilevato che:

- la delibera di Giunta Comunale n. 308 del 13/09/2021 autorizza la transazione che prevede: entrambe le Parti hanno concordato di addivenire ad una soluzione che, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa e posizione, preveda il pagamento della somma di Euro 4.065,40, comprensivi di Iva e ritenuta di acconto, in luogo di Euro 5.395,10, come da Sentenza n. 90/2021, in favore dell'Avv. Marco Cavalleri, quale procuratore del ricorrente, in forza di autorizzazione in data 1/06/2021, al versamento diretto;

Tutto quanto sopra premesso, ne consegue:

Il Collegio dei Revisori PRENDE ATTO della delibera di transazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 308 in data 13/09/2021, verificato che non sono previsti oneri né altra forma di esborso finanziario per il Comune di Galliate oltre a quello già sopra citato.

Tuttavia il Collegio dei Revisori, all'unanimità, esprime le proprie perplessità sulla scelta adottata circa lo strumento della transazione e le metodologie di difesa adottate.

In particolare, il Collegio evidenzia che la Corte dei Conti Puglia, con delibera 112/2021, ha chiarito che affinché un accordo possa qualificarsi come "atto di transazione" è necessario che dalla relativa scrittura risultino gli elementi essenziali del negozio, quali: i) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista; ii) la res dubia, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti; iii) il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 4 maggio 2016, n. 8917).

I magistrati contabili rilevano come il ripetuto e massiccio ricorso a negozi transattivi tesi a ricondurre a bilancio passività sommerse, costituisca una grave patologia della gestione finanziaria, impedendo lo svolgimento dei procedimenti di spesa secondo canoni di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria.


Galliate, li 09.09.2021

L'Organo di Revisione

Il Collegio dei Revisori

All'originale firmato

dott. Maurizio Delfino (Presidente)



dott.ssa Maria Cristina Bruno (Componente)



rag. Francesca Supporta (Componente)

